



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

ORDINANZA n.09 del 07/08/2019

Oggetto: regolamento concernente l'utilizzo dei piazzali portuali per la sosta "tecnica" dei veicoli commerciali per indisponibilità delle banchine della nuova Darsena del porto di Catania.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, come novellata dal D.lgs. 04/08/2016 n.169;

VISTO l'art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

VISTO il decreto ministeriale 04 aprile 2017, n.126, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le ex Autorità Portuali di Augusta e Catania;

VISTO l'art.6, comma 1, lett.i), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale;

PREMESSO che l'art. 6, comma 4, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., affida alle AdSP compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni portuali e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

PREMESSO che, ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. g), m) e p), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., il Presidente dell'AdSP:

- Coordina le attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni;
- Amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- Può disporre dei poteri di ordinanza di cui all'art.6, comma 4, lett. a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di Gestione;

- PREMESSO CHE**, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;
- VISTI** i decreti ministeriali 06 aprile 1994 e 25 gennaio 2001 concernenti l'individuazione del limite territoriale della ex Autorità Portuale di Catania, ricadente nella circoscrizione dell'AdSP del mare di Sicilia orientale;
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);
- VISTO** il vigente piano regolatore del porto di Catania;
- VISTA** l'ordinanza n.02 del 28 febbraio 2006, quale "regolamentazione concernente l'utilizzazione dei piazzali portuali per la sosta delle merci" nell'ambito del demanio del porto di Catania;
- VISTO** l'art.1, punto 1) lett.B) della sopradetta ordinanza n.2/2006 che definisce ed individua nella sua allegata planimetria le aree portuali destinate alla sosta dei carrelli, autocarri autoarticolati, rimorchi e trailer in attesa di imbarco o sbarcati dalle navi traghetto;
- VISTA** l'ordinanza n.18 del 13 maggio 2016 concernente l'aggiornamento su base ISTAT delle tariffe previste dall'ordinanza n.02/2006;
- VISTA** l'ordinanza n.03 del 07 aprile 2017, emessa congiuntamente alla locale Capitaneria di Porto, quale disciplina dell'ingresso, della circolazione e delle aree a parcheggio, nell'ambito del porto di Catania;
- VISTE** le concessioni demaniali marittime rilasciate, a fare data dal 01.01.2017, ai sensi del combinato disposto degli artt.16 e 18 della Legge 84/94, mediante le quali sono state assegnate delle aree ubicate presso la nuova Darsena commerciale in favore di soggetti, all'uopo individuati, per la gestione in terminal delle operazioni di sbarco e imbarco di autoveicoli, e mezzi da e per unità navali adibite al traffico di Ro-Ro;
- VISTO** l'atto aggiuntivo al contratto di appalto n.578 del 21 maggio 2010, redatto dalla ex Autorità Portuale di Catania, in favore del Consorzio Stabile UNITER a r.l., registrato al n. 782 di repertorio in data 11 gennaio 2017, avente ad oggetto la realizzazione di "opere di presidio contro i fenomeni di erosione del fondo darsena";
- VISTA** l'ordinanza n.02 C.S. del 13 gennaio 2017 mediante la quale la Gestione Commissariale pro-tempore, della ex Autorità Portuale di Catania, ha disciplinato l'utilizzo temporaneo delle banchine del porto vecchio per lo svolgimento delle operazioni portuali, in favore dei soggetti terminalisti ex artt.16 e 18 della Legge 84/94 e smi, nelle more della ultimazione dei lavori discendenti dalle criticità riscontrate nelle infrastrutture e banchine della Darsena commerciale;
- VISTO** il successivo atto aggiuntivo, redatto dalla ex Autorità Portuale di Catania, registrato al n.799 di repertorio in data 07 aprile 2017, avente ad oggetto modifiche all'atto aggiuntivo n.782 di repertorio in data 11 gennaio 2017, concernente la realizzazione di opere di presidio a contenimento e risoluzione di fenomeni erosivi dei fondali della Darsena, in ragione del progetto esecutivo A), formulato dall'Amministrazione Straordinaria del Gruppo TECNIS, esecutore del contratto principale;
- CONSIDERATO** che dette opere di presidio non sono state a tutt'oggi realizzate determinandosi l'impossibilità ai fini della tutela della sicurezza della navigazione, di utilizzare in via continuativa gli approdi n.31 e n.32 della citata darsena polifunzionale;

CONSIDERATO pertanto che tali problematiche hanno determinato la necessità di riutilizzare gli approdi del porto vecchio per la schedulazione delle linee cabotiere Ro-Ro comportando l'esigenza di utilizzare nuovamente i piazzali portuali a ridosso dei citati accosti precedentemente resi fruibili nell'ottica del libero accesso all'area portuale;

VISTA l'ordinanza n.11 del 11 maggio 2018, mediante la quale la locale Capitaneria di Porto ha interdetto la navigazione nello specchio acqueo antistante la banchina n.32 della Darsena commerciale per il periodo intercorrente dal 11 maggio al 05 settembre 2018;

VISTA l'ordinanza n.55 del 11 settembre 2018, di proroga dei termini della ordinanza di cui al punto precedente fino alla data del 04 dicembre 2018;

VISTA l'ordinanza n.66 del 12 ottobre 2018, mediante la quale la Locale Capitaneria di Porto ha interdetto l'operatività, fino a data da destinarsi, della navigazione e banchinamento dell'accosto n.31 della darsena commerciale, per la potenziale situazione di pericolo dovuta a fenomeni di sgrottamento presso la testata della banchina n.32 e radice della stessa banchina n.31;

CONSIDERATO che, per gli effetti della sopradetta ordinanza n.02 C.S./2017, si è reso necessario utilizzare in via eccezionale e non ordinaria gli accosti n.9 (molo Crispi), 13, 14 (molo sporgente centrale) e 25 (molo di levante) per l'ormeggio di unità navali adibite a traffico Ro/Ro, per il periodo intercorrente fino alla ultimazione dei lavori sopradetti;

RITENUTO necessario, al fine di non aggravare la viabilità dell'asse viario di collegamento tra i piazzali delle banchine sopra individuate con le aree della darsena adibite a terminal, nonché, alla luce delle esigenze temporaneamente mutate, rivedere le disposizioni contenute nella ordinanza n.02 del 28 febbraio 2006, in precedenza citata;

CONSIDERATO che, l'area presso il molo Sporgente Centrale, l'area antistante la Direzione Marittima del Porto di Catania, alla data odierna, risultano libere e non interessate da vincoli concessori ex "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dei porti di Augusta e Catania", circoscrizione di questa AdSP, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente n.10 del 08 novembre 2017;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quale "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRESO ATTO del contenuto della nota prot.n.0002879 del 21.01.2019, della Direzione Marittima di Catania, le cui osservazioni sono contenute nella presente ordinanza;

CONSIDERATO CHE a termini dell'art.3 lett.p) della Legge 84/94 e smi il Presidente dell'AdSP può disporre dei poteri di ordinanza di cui all'art.6, comma 4, lett.a) della Legge 84/94 e smi;

SENTITA la locale Commissione Consultiva nella seduta del 08/07/2019;

SENTITO l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare nella seduta del 09/07/2019;

SENTITO il Comitato di Gestione nella seduta del 06/08/2019;

ORDINA

Art.1

Aree di sosta dei rotabili

Per tutta la durata dei lavori di ripristino della infrastruttura portuale citata in premessa, e fino a quando gli accosti della nuova darsena non saranno nuovamente disponibili alle operazioni portuali commerciali, è consentita la sosta "tecnica" dei veicoli commerciali (autocarri, autoarticolati, rimorchi e trailer) in attesa di imbarco, ovvero, sbarcati dalle navi traghetto ed in attesa di ritiro, con esclusione dei rotabili contenenti merci pericolose disciplinati da altra norma, esclusivamente, nelle aree contrassegnate negli elaborati Tav.1) – Tav.2) – Tav.3) e Tav.4) individuate nell'allegata planimetria generale (ALLEGATO A) alla presente ordinanza, e meglio dettagliate nelle tavole stesse.

Eccezionalmente, e solo quando tutte le aree individuate negli elaborati Tav.1) – Tav.2) – Tav.3) e Tav.4) risulteranno occupate, potrà essere utilizzata l'area prospiciente l'impianto Silos individuata alla Tav.7) della planimetria allegata.

Art.2

Durata della sosta dei rotabili

La durata della sosta "tecnica" dei veicoli commerciali (autocarri, autoarticolati, rimorchi e trailer) in attesa di imbarco, ovvero, sbarcati dalle navi traghetto ed in attesa di ritiro, nelle aree individuate nell'allegata planimetria (ALLEGATO A) come sopra individuate, non può eccedere il limite temporale di **36 ore** nelle giornate *feriali* e di **48 ore** nelle giornate di *sabato* e *festivi*.

Ogni altra disposizione in contrasto con quanto contenuto nel presente articolo è abrogata.

Art.3

Prescrizioni

I veicoli commerciali in sosta devono essere saldamente ancorati in modo da evitare ogni spostamento accidentale, e pertanto gli stessi devono essere frenati e bloccati con tacche ed ogni altro accorgimento atto ad impedirne spostamenti.

L'AdSP, quando ritenuto opportuno, può impartire disposizioni particolari per quanto concerne il peso e/o l'altezza massima dei veicoli commerciali interessati alla sosta "tecnica".

Il soggetto in sosta assume piena ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni a persone, cose, arredi e beni portuali che, in conseguenza dell'occupazione siano derivati direttamente e/o indirettamente.

E' fatto comunque obbligo al soggetto in sosta di:

- consentire il libero transito dei mezzi presenti nell'ambito portuale;
- non lasciare autoveicoli commerciali in sosta fuori dagli spazi individuati nella planimetria allegata alla presente disposizione;
- non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle altre operazioni portuali;
- custodire a propria cura e spese il veicolo commerciale in sosta, qualora necessario;
- di rimuovere immediatamente il veicolo commerciale se richiesto da questo Ente e/o dagli organi di polizia;

In ogni caso è vietato lasciare veicoli inoperosi in sosta lungo le banchine e calate portuali.

I soggetti affidatari delle aree destinate a terminal rotabili ubicate presso la Darsena commerciale del porto di Catania, responsabili delle operazioni di sbarco/imbarco dei mezzi commerciali hanno l'obbligo, alla scadenza della

durata della sosta come determinata al precedente art.2, di fare sgomberare gli spazi all'uopo individuati nell'allegata planimetria, con ogni consentita urgenza.

Art.4

Verifiche, accertamenti e sanzioni

Qualora l'Autorità di Polizia riscontrasse, da controlli effettuati dal competente personale preposto, che il/i rotabile/i (trailer, autoarticolato, mezzo pesante in genere etc) sia/no rimasto/i in sosta per un periodo superiore a quanto stabilito dal precedente articolo 2, verrà applicata una sanzione a termini del Codice della Navigazione a carico del soggetto titolare del mezzo/veicolo commerciale, dandone informazione a questa AdSP.

Questa Autorità applicherà, per ogni violazione comunicata, ovvero, riscontrata dal competente personale preposto, una sanzione accessoria a titolo di indennizzo pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) a giorno per ogni mezzo.

Parimenti, quanto indicato ai precedenti commi verrà applicato nei confronti del soggetto titolare del mezzo/veicolo commerciale in sosta presso le aree individuate al precedente art.1 che, in seguito ad accertamento, risultasse sprovvisto di idoneo titolo abilitante la sosta.

Art.5

Riferimenti normativi

I contravventori alle disposizioni stabilite nella presente ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art.6

Entrata in vigore e pubblicità

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed avrà validità fino a revoca, ed in pari data verrà pubblicata sul sito istituzionale di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web www.adspmaresiciliaorientale.it.

Art.7

Obblighi e disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

L'ordinanza n.02 del 28 febbraio 2006, nella disciplina concernente i rotabili, è abrogata.

Catania, 07.08.2019

F.to


Il Segretario Generale F.F.
Dott.Pierluigi Incastrone

F.to


Il Presidente
Avv. Andrea ANNUNZIATA




Tav. 01 - Area per sosta temporanea semirimorchi Molo di Levante




Tav. 02 - Area per sosta temporanea semirimorchi Molo Sporgente Centrale



Tav. 03 - Area per sosta temporanea semirimorchi - Molo Sporgente Centrale



Tav. 04 - Area per sosta temporanea semirimorchi
Piazzale Borsellino



Tav. 07 - Area per sosta temporanea semirimorchi

